

N. R.G. 13131/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto
dott. Alessia Busato
dott. Lorenzo Lentini

Presidente
Giudice
Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13131/2016** promossa da:

GIULIO SAULO CUCCHI (C.F. CCCGSL69C11H509I),
FABRIZIO CUCCHI (C.F. CCCFRZ61L17H509Z),
AMBROGIO CUCCHI (C.F. CCCMRG62P28H509Q),
tutti con il proc. dom. avv. BOCCI ANNALISA, Via BROSETA 59 59 24128 BERGAMO

attori

contro

CUCCHI ALDO & C SRL IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE VINCI MICHELE
(C.F. 01054300163), con gli avv.ti Emanuele Cortesi, Matteo Ghilardi e Mara Biaggio, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Brescia, Via Zima, n. 1/a,

convenuta

DOMIZIO LUIGI CUCCHI (C.F. CCCDZL71R24H509X),
PAOLO LUIGI CUCCHI (C.F. CCCPLG64L12H509D),
FRANCESCO CUCCHI (C.F. CCCFNC60C28H509R),
LIVIA AGNESE BRAMBILLA (C.F. BRMLGN38L53D126V),
CARLA MARIA CUCCHI (C.F. CCCCLM66A47H509K),
tutti con il proc. dom. avv. DONADONI DANIELA, VIA PITENTINO, 10 24124 BERGAMO

interventuti



CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, precisando:

In via pregiudiziale: *dichiarare inammissibilità e/o irritualità e/o tardività degli interventi fatti dai soci ex art 105 c.2 cpc in due momenti diversi (il 9.11.2016 e 28.6.2017) in composizione diversa (il primo senza l’amministratrice Cucchi Carla Maria e il secondo con la stessa) e in adesione a comparse di costituzione del convenuto e conclusioni differenti (la prima del 20.10.2016 e la seconda del 9.6.2017), oltre che esorbitanti e inammissibili rispetto ai poteri e limiti di un intervento adesivo dipendente.*

In via preliminare:

(nel caso di rimessione della causa in istruttoria) si chiede sin d’ora l’emissione delle ordinanze di cui agli art. 186 bis, ter, quater cpc in relazione alle somme dovute agli attori (pag16-19), specialmente per quelle relative ai compensi non ancora percepiti per l’attività svolta dal 1.1.2016 al 28.4.16 e delle altre voci di danno di cui si chiede l’accertamento e la condanna della convenuta.

Si ribadisce l’opposizione alla riunione del presente procedimento con quello RG 17117/2016 Tribunale di Brescia, perché pendente tra parti diverse e con oggetto diverso e altri difensori.

In via principale:

-a) *accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti e in ogni caso, la nullità anche d’ufficio, invalidità e/o inesistenza e/o illegittimità e/o illiceità e contrarietà alla legge e/o in frode alla legge e/o annullabilità delle due delibere (trasformazione e nomina di Cucchi Carla Maria quale amministratore) assunte in data 28.4.2016 e iscritte il 4.5.2016. Condannare la società a mettere in essere tutti gli atti consequenziali all’accertamento e declaratoria pronunciata. Emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso conseguente a detta, pronunciando declaratoria in relazione alle due deliberazioni viziate ed oggi impugnate (trasformazione e nomina amministratore), con ogni conseguenza di legge. In relazione all’accoglimento delle domande formulate in relazione ai vizi relativi alla deliberazione di nomina a amministratore Cucchi Carla Maria si reitera la richiesta di nomina di un amministratore della Cucchi Aldo s.r.l., provvisorio e/o **definitivo** facendo riferimento all’albo dei consulenti commercialisti presenti nel Tribunale nella persona che il Tribunale adito riterrà opportuno e di giustizia;*

b) *in ogni caso sempre in via principale, condannare la società convenuta a **risarcire agli attori** (Cucchi Giulio, quale amministratore a tempo indeterminato di fatto implicitamente revocato senza preavviso con la trasformazione, Cucchi Ambrogio e Cucchi Fabrizio quali soci prestatori di lavoro e tutti e tre quali soci e tutti quali socifinanziatori) **tutti danni** subiti e subendi da Cucchi Giulio Saulo, Cucchi Ambrogio e Cucchi Fabrizio a causa delle delibere assunte il 28.4.16, iscritte alla CCIAA il 4.5.2016, sia in termine di danno emergente, sia di lucro cessante, nella misura da quantificarsi e/o già quantificata in corso di causa, anche a mezzo di CTU, e in subordine anche in via equitativa, danni che, in ogni caso, si indicano nelle seguenti voci:*

- A FAVORE DI CUCCHI GIULIO:

(i) Condannare la società convenuta a risarcire e/o rifondere a Cucchi Giulio la somma di scoperto c.c. di €1.749.289,00 alla BCC alla data della trasformazione ovvero di €500.000,00 in relazione fido attuale (di cui utilizzati - €390.503 al 27.06.17) e/o di qualsivoglia somma gli venisse chiesta relativa ad altri debiti in capo alla società in accomandita semplice quale socio accomandatario illimitatamente responsabile per debiti contratti dalla società di persone prima della trasformazione, non avendo i creditori sociali (BCC) dato espressamente preventivamente il consenso alla trasformazione, né essendo stata soddisfatta, né essendo stata fornita apposita garanzia da parte della società trasformata (nel caso della BCC addirittura ha ribadito di recente espressamente di non voler liberare Cucchi Giulio), essendo il socio illimitatamente responsabile stato informato tardivamente di detta assemblea ed essendo stato notiziato del contenuto delle



deliberazioni assunte il 28.4.2016 solo dopo l'iscrizione modificativa nel registro delle imprese delle stesse; con la conseguenza che Cucchi Giulio non ha mai dato tale il suo consenso a tale assunzione di responsabilità e e nella parte in cui tale debito non sia stato ripianato dalla nuova s.r.l., salvo che la società ottenga dalla BCC espressa liberatoria nei confronti del socio accomandatario CUCCHI GIULIO SAULO per il periodo antecedente alla trasformazione,

(ii) oltre a condannare la società convenuta a risarcire a CUCCHI GIULIO il danno cagionato per la revoca implicita di CUCCHI GIULIO SAULO quale amministratore a tempo indeterminato, da parificarsi alla revoca senza giusta causa o senza mancato preavviso per l'attività di amministratore, danno dalla revoca all'effettiva durata della società, a titolo di lucro cessante ossia del compenso non percepito per tutto il periodo in cui l'amministratore avrebbe conservato il suo ufficio a tempo indeterminato se non fosse intervenuta la revoca/trasformazione e considerata la durata della società (prima al 31.12.2020 e poi prorogata con delibera del 28 maggio 2018 al 31.12.2030- cfr. visura storica che si deposita sub doc. 119) nella misura da quantificarsi in corso di causa in base alle indicazioni fornite in atti e documenti e verbali di causa, nonché di CTU e CTP di parte attrice, in base alla legislazione applicabile anche analogicamente e/o alla prassi; oltre al risarcimento/pagamento di Euro 8.300,00 complessivi per compensi/corrispettivo complessivo per l'attività prestata come amministratore unico dall'1.1.2016 sino al 28.4.2016 (calcolata sul compenso del 2015), ma non ancora pagato;

e/o, in ogni caso, condannare parte convenuta al pagamento a favore di Cucchi Giulio della somma come risultata a mezzo del CTU dott. Donadio pari a complessivi euro 62.760,00 (di cui €8.300,00 per il compenso per l'anno 2016 e €54.460,00 -quesito 2: quale mancato preavviso/ stima del danno per trovare un nuovo lavoro in base al CCNL Dirigenti - Terziario), in subordine condannarla al pagamento di complessivi euro 51.728,99 come quantificato dal CTP dott. Cassaneti (di cui €8.300,00 per il compenso per i quattro mesi dell'anno 2016 e €43.428,00 calcolato in base ai compensi percepiti dal 2006 al 2010) e/o in estremo subordine € 33.200,00 come quantificato dal CTU Donadio (di cui €8.300,00 per il compenso per i quattro mesi dell'anno 2016 e €24.900,00 in base al compenso di amministratore come deliberato dal 2011), in base alla legislazione applicabile anche analogicamente e/o alla prassi, oltre il T.F.M. (Trattamento di Fine Mandato) se ricorrono i presupposti;

(ii) **oltre a risarcire il danno all'immagine (reputazione personale) quale amministratore implicitamente revocato**, essendo i fatti enunciati nelle deliberazioni una specifica violazione delle regole della correttezza e buona fede, per le modalità concrete di cessazione del rapporto, da liquidarsi in via **equitativa**; l tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.

- **a favore di CUCCHI AMBROGIO E CUCCHI FABRIZIO**, quali soci e prestatori d'opera, per i motivi in atti, condannare la società convenuta al versamento quale risarcimento (i) della mancata corresponsione di quanto dovuto per l'attività svolta dagli stessi dall'1.1.2016 a favore della società poi trasformata sino al 3.5.2016 (cfr. numero di "due addetti" nella visura storica sino al 30.6.2016) pari (in base al compenso del 2015) a **€8.300,00 per Ambrogio Cucchi e pari €8.300,00 per Fabrizio Cucchi**; (ii) e oltre ad ulteriore risarcimento della cessazione del rapporto di lavoro, per mancato preavviso e/o licenziamento senza giusta causa ai sensi dell'art.1725 c.c. e/o art. 2118 c.c., da determinarsi in base alla legislazione applicabile analogicamente o per prassi, altre indennità previste per legge e/o il T.F.M. (Trattamento di Fine Mandato) se ricorrono i presupposti; (iii) nonché per Ambrogio Cucchi oltre a minimo **€ 16.968,00** calcolati sino al 31.12.2020, data del termine della società (pari a €3636,00 annui) ora prorogato al 31.12.2030, che sta versando a titolo di contributi previdenziali quale disoccupato fino a quanto necessario per poter arrivare alla pensione; (iv) oltre al danno all'immagine da liquidarsi in via equitativa. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.



Con conseguente rigetto delle eccezioni avversarie di incompetenza per materia del Giudice adito in luogo di quello del lavoro, trattandosi di soci – prestatori d’opera e di rapporti societari e, in subordine, nella denegata ipotesi in cui il signor Giudice ritenesse invece sussistere la competenza del Giudice del Lavoro relativamente alle domanda di condanna al pagamento relative ai compensi non versati, mancato preavviso e TFM/TFR a favore di Cucchi Ambrogio e Fabrizio Ambrogio Cucchi, quali soci e prestatori d’opera sino alla data trasformazione impugnata, separare le predette domande , dando termine per loro riassunzione davanti al Giudice del Lavoro.

- **a favore di tutti gli attori, (i)** condannare la società convenuta al risarcimento del danno, pari a quanto l’amministrazione finanziaria dovesse richiedere a ciascuno per la perdita imputata dalla società a Cucchi Giulio col quadro RH e inserita nella dichiarazione dei redditi ex adverso compilata, nonché del danno all’immagine creato agli stessi da tali deliberazioni e loro esecuzione (alla luce anche delle operazioni successive). **(ii)** nonché l’ulteriore danno subito dalla trasformazione in relazione al residuo finanziamento soci del 17.12 2011, con contratto di mutuo ammontante **ora a €22.000,00 per ciascuno socio (per un tot. di €66.000,00)**, che a seguito della trasformazione è stato vincolato surrettiziamente come “soggetto a postergazione”; **(iii)** Oltre ai danni, derivati **pro quota parte**, a tutti a tre dalla **diminuzione del patrimonio sociale derivati dai costi elevati della trasformazione circa €50.000,00**, a cui gli attori non solo non hanno acconsentito, essendo stato loro impedito con la tardiva partecipazione di partecipare all’assemblea, ma che hanno anche espressamente impugnato. Inoltre, i Sig.ri Cucchi Giulio, Fabrizio e Ambrogio a seguito della perizia sottostimata in merito agli immobili (di cui si chiede esibizione delle relative sub perizie tecniche immobiliare) svolta dal perito Dott. Marco Pizzetti in data 28/04/2016 hanno subito la svalutazione delle proprie quote societarie. Tale svalutazione del patrimonio immobiliare ha comportato inoltre la preclusione della loro facoltà di recedere dalla società senza subire danno alcuno, anche tale danno potrà essere determinate a mezzo di CTU e, in subordine, liquidato in via equitativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.

In via subordinata: nella denegata ipotesi per cui in relazione alla sola delibera di trasformazione, si ritenesse che i vizi accertati dovessero essere tali (e dunque non sussistesse la contrarietà a norme imperative e/o impossibilità dell’oggetto e/o in frode alla legge, come, invece nel caso in cui nella richiesta CTU si verificasse l’assenza dei presupposti per effettuare la trasformazione, perché la società era priva di capitale al 28.4.2016-4.5.2016, come dimostrato poi con le successiva delibere del 21 luglio 2016 di approvazione al bilancio al 31.5.2020 e di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale) da rendere operativa la sanatoria ex art. 2500 bis c.c., **pronunciarsi in ogni caso il risarcimento del danno come sopra richiesto ed esposto (cfr. citazione introduttiva e pag.16-19 della prima memoria ex art.183 c.6 n1 cpc e pag 9-10 della memoria ex art. 183 c.VI cpc)**. In ogni caso, rigettare l’eccezione, sostanzialmente riconvenzionale, ex adverso formulata che ritiene che la **sanatoria di cui all’art.2500 bis c.c. abbia efficacia estensiva anche sulla delibera di nomina di un nuovo amministratore, non essendo ciò previsto espressamente dalla lettera dell’art.2500 bis c.c.**

In ogni caso, condannare la società convenuta alla rifusione delle competenze professionali del giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, oltre spese di CTU e CTP (di cui si producono le fatture sub. doc. 120)

In via istruttoria: in caso di rimessione della causa in istruttoria, si rinnova la richiesta di ammissione di consulenze tecnico d’ufficio che rispondano ai seguenti quesiti:

I) CTU Tecnico contabile:

- “dica il CTU se alla data di efficacia della trasformazione esistevano i presupposti di legge (art. 2500 ter) per procedere con la trasformazione, anche alla luce della successiva operazione del 21.7.16, mediante analitico confronto tra: - a) i dati contabili al 31/12/2015, b) i valori di perizia del dott. Pizzetti (previa correzione dell’errore sulla metratura del capannone di Covo, che è in realtà di 4600 mq, oltre superficie



esterna, per un totale area di 9100 mq - c) i dati contabili alla data di effetto della trasformazione 3/5/2016, - d) i valori del 3/5/2016 riallineati con i criteri ed i valori di perizia; - dica il CTU se la società ha correttamente recepito nella propria contabilità gli effetti della trasformazione alla data di efficacia della medesima, con particolare riferimento al disposto dell'art. 2500-ter codice civile e tenuto conto della migliore dottrina e prassi in materia;”

- **II**) e nella denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria e/o di integrazione e/o rinnovazione della CTU già espletata dal dott. Donadio, **per valutare il risarcimento del danno cagionato agli attori il tutto come meglio specificato in atti, si ripropone il quesito integrale indicato nella memoria autorizzata del 19.1.2019:** “Quantifichi il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, esperite le necessarie indagini, sulla scorta dei documenti versati in atti, Per il socio amministratore Giulio Saulo Cucchi, a) Il compenso non percepito per il periodo ante trasformazione (1.1.2016-28.4.2016); b) Il danno da “lucro cessante”, relativamente al compenso non percepito per il periodo in cui l'amministratore a tempo indeterminato CUCCHI GIULIO SAULO avrebbe conservato il suo ufficio, se non fosse intervenuta la revoca la spettante quota dovuta a titolo di “tfm”; c) L'importo dei finanziamenti effettuati alla vecchia compagine sociale ed alla nuova che, a seguito della trasformazione, subiscono la postergazione ex art. 2467 c.c, al contrario del versamento di €50.000 effettuato alla società dalla socia BRAMBILLA LIVIA AGNESE e già restituito alla stessa senza postergazione; d) L'indennità sostitutiva del preavviso in base e/o in analogia al CCNL relativamente al settore del commercio; e) Il risarcimento del danno- anche potenziale- per il rischio, quale amministratore e socio accomandatario, di non esser stato espressamente liberato dalla Banca per lo scoperto di c.c. (creditore che non ha acconsentito preventivamente alla trasformazione) della sas -ora trasformata- e che dunque rischia di dover rifondere tale somma alla BCC di Calcio e Covo e di essere inserito nella Centrale Rischi con relativo danno per impossibilità di accedere ad ulteriori finanziamenti o fidi. Per i soci di minoranza Ambrogio e Fabrizio Cucchi, quali soci prestatori d'opera: f) L'indennità sostitutiva del preavviso in base (o analogia) al CCNL relativamente al settore del commercio; g) Le retribuzioni non percepite per il periodo ante trasformazione (1.1.2016-28.4.2016); h) La quota maturata di “TFR” o in analogia con lo stesso a titolo di TFM al momento della cessazione e i contributi previdenziali e assistenziali restanti a carico dei soggetti e necessari ai fini pensionistici. i) L'importo dei finanziamenti effettuati alla vecchia compagine sociale ed alla nuova che, a seguito della trasformazione, subiscono la postergazione ex art. 2467 c.c, al contrario del versamento di €50.000 effettuato alla società dalla socia BRAMBILLA LIVIA AGNESE e già restituito alla stessa senza postergazione. Per tutti gli attori: j) Si proceda alla quantificazione dei costi sostenuti per l'operazione di trasformazione, determinando la quota parte per ciascuno dei tre attori, anch'essa da risarcire agli attori o quale conseguente minor valore della partecipazione; k) Il minor valore della partecipazione di ciascuno degli attori quali soci per effetto dell'errata quantificazione della metratura dell'intero capannone di COVO (che è in realtà di mq. 4600) e del conseguente valore dello stesso nella perizia di stima del dr. Pizzetti, errore che ha comportato una svalutazione delle quote sociali, che ha impedito di esercitare eventualmente il recesso”.

Infine si insiste **sull'esibizione ex art. 210 cpc** (i) delle perizie di stima degli immobili a cui fa riferimento il dott. Pizzetti (esperti da lui pagati e poi rimborsati dalla Cucchi Aldo srl) nella sua perizia ex ar. 2500 ter c.c. allegata all'atto del 28.4.2016, nonché (ii) elenco dei creditori anteriori alla trasformazione e di tutti gli avvisi ai creditori della comunicazione dell'avvenuta trasformazione completi di documentazione attestante la ricezione di detta comunicazione, (iii) dell'esibizione dei pagamenti dell'affitto da parte di Cieffe Moda Sas di Cucchi Carla Maria, dalla trasformazione ad oggi; (iii) dell'esibizione della delibera



del finanziamento di €50.000,00 di Brambilla Livia Agnese accreditato nel 2016 e già restituito e non postergato (contrariamente ai precedenti finanziamenti soci degli attori).

- Ci si oppone **a tutte** le richieste istruttorie formulate ex adverso e alla avversaria produzione di atti e documenti di altro giudizio (specialmente da parte degli intervenuti), in particolare ci si oppone all'istruttoria orale e ammissione dei testi indicati per i motivi già esposti in atti in particolare nelle memorie ex art. 183 c.VI n.1,2,3, nella denegata ipotesi della remissione della causa in istruttoria orale si reiterano le istanze istruttorie orali già formulate a pag.11-13 della memoria ex art 183 c.6 n2 cpc con interrogatorio formale di Cucchi Carla Maria ed escussione i testi già indicati”.

Per la società convenuta in persona del curatore speciale:

“IN VIA PRINCIPALE:

1. Previa le opportune declaratorie in fatto e in diritto, respingersi le domande tutte formulate dagli attori Cucchi Giulio, Ambrogio e Fabrizio mandandosi assolta la convenuta Cucchi Aldo S.r.l. da ogni domanda contro la stessa formulata.

IN VIA ISTRUTTORIA:

2. Per quanto dovesse occorrere, ammettersi prova per testi sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, vi comma c.p.c., n. 2, del 30/03/2018 depositata nell'interesse di Cucchi Aldo & C. S.r.l., di seguito riproposti per mero scrupolo tuzioristico.... *Omissis*.

3. Si insiste per l'integrale rigetto delle istanze istruttorie della parte attrice, avuto particolare riguardo alla CTU tecnico - contabile, ovvero in via subordinata la CTU a mezzo consulente del lavoro, nonché all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed alle prove per interpellato e testimoniale.

4. Avuto riguardo alla memoria istruttoria di replica ex art. 183, vi comma c.p.c., n. 3 del 23/04/2018, depositata nell'interesse di Cucchi Aldo & C. S.r.l., per la denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti, l'odierna esponente chiede di essere ammessa a fornire prova contraria sui capitoli di prova per interpellato e per testi formulati dalla controparte con i testi già indicati dalla comparente a prova diretta nella propria memoria ex art. 183, vi comma, c.p.c., n. 2.

5. Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità dei documenti nn. 113, 115, 117, 118 acclusi dagli attori alla propria memoria ex art. 183, vi comma, c.p.c. n. 3, in quanto tardivamente prodotti in giudizio.

6. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre in merito alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio del 1/07/2019, e/o di formulare ogni ulteriore istanza in relazione ai quesiti e/o ai chiarimenti eventualmente richiesti da codesto Tribunale al CTU.

IN OGNI CASO:

7. Con rifusione dei compensi e delle spese di lite, di sentenza ed ogni successiva inerenti tutte ivi comprese le spese generali, Iva, CPA.”

Per i soci intervenuti

“IN VIA PRINCIPALE:

1. ammettersi il presente intervento volontario adesivo;

2. accogliere integralmente le conclusioni tutte formulate dalla Cucchi Aldo S.r.l. nella comparsa di costituzione depositata in data 9.6.2017 e, pertanto:



“IN VIA PRINCIPALE:

Previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, respingersi le domande tut-te formulate dagli attori Cucchi Giulio, Ambrogio e Fabrizio mandandosi assolta la convenuta Cucchi Aldo s.r.l. da ogni domanda contro la stessa formulata.

IN OGNI CASO:

Con rifusione delle spese di lite, di sentenza ed ogni successiva inerenti tutte ivi comprese le spese generali, Iva, CPA.

IN VIA DI ISTRUTTORIA:

Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:

- 1- Vero che in particolare il sig. Cucchi Giulio Saulo ha tenuto i con-tatti per la Revolution 33 S.r.l. con il signor Calzana Diego titolare della omonima ditta di Covo relativamente agli impianti elettrici nella fase di prepara-zione e allestimento del negozio della Revolution 33 S.r.l. prima dell’apertura avvenuta in data 4/6/2016; 2- Vero che per tutti gli adempimenti burocratici relativi alla apertura dell’esercizio commerciale della Revolution 33 S.r.l. nel locale di cui al contratto di locazione, svolti presso il comune di Covo nei mesi di aprile e maggio 2016 il signor Giulio Cucchi si è in più occasioni presentato in nome della Revolution 33 s.r.l. per cercare di ottenere le autorizzazioni all’apertura dell’esercizio commerciale e, a più riprese ed in varie occa-sioni, ha incontrato il responsabile del Ser-vizio Tecnico del Comune di Covo ed il Sindaco; 3- Vero che il signor Cucchi Giulio Saulo nell’incontro avvenuto in data 13/4/2016 presso lo Studio del Dottor Cazzamali in Antegante ha impe-dito al dott. Marco Pizzetti, consulente incaricato, di fotocopiare i docu-menti contabili della società Cucchi Aldo & C. S.a.s. necessari per la re-dazione della perizia di stima richiesta ai sensi dell’art. 2500 ter c.p.c. e che per l’effetto lo stesso Dott. Pizzetti ha provveduto, con l’ausilio della sua collaboratrice Dott.ssa Ganzerla Simonetta a copiare a mano i dati contabili necessari. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati da-gli attori, puntualmente contestati nella memoria ex art. 183 co. VI n.3 c.p.c depositata dai soci intervenuti, si chiede di essere ammessi alla prova con-traria con tutti i testi già indicati nella seconda memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. depositata.

Circa la richiesta di CTU tecnico contabile avanza da parte attrice si contesta nuovamente come il quesito predisposto dagli attori sia del tutto esplo-rativo demandando alla consulenza oneri probatori gravanti solo e soltanto sugli stessi; inoltre si segnala come il richiamo all’operazione di ripianamento perdite e aumento capitale del 21/7/2016 sia del tutto estraneo al presente giudizio. In ogni caso si rileva altresì come tale richiesta sia da considerarsi irrilevante in ragione dell’applicazione dell’articolo 2500 bis c.c.

Circa la richiesta di CTU anche a mezzo di consulente del lavoro al fine di valutare il risarcimento del danno cagionato agli attori si richiamano tutte le contestazioni già ampiamente svolte rinvenendo pregiudizialmente un difetto di competenza dell’Ill.mo Giudice adito a conoscere tali domande. In ogni caso la richiesta Consulenza risulta, del pari di quella tecnico contabile, del tutto esplo-rativa e generica poiché attiene a fatti e circostanze in molti casi neppure alle-gati dagli attori e, quindi, del tutto indeterminati e comunque infondati. Circa l’ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c. gli odierni esponenti si oppongono recisamente per essere lo stesso orientato all’acquisizione di docu-mentazione del tutto estranea ed irrilevante rispetto il *thema probandum* del presente giudizio e, in ogni caso, tale istanza risulta del tutto generica ed esplo-rativa.

Infine, in merito ai documenti prodotti dagli attori con la memoria depositata ex art. 183 co. VI n.2 c.p.c. i soci di maggioranza richiamano integral-mente tutte le contestazioni già puntualmente svolte nella propria memoria ex art. 183 co. VI n.3 c.p.c., altresì insistono nuovamente per la declaratoria di inammissibilità dei documenti numero 113, 115, 117 e 118 prodotti dagli attori unitamente alla propria memoria ex art. 183 co. VI n.3 c.p.c in quanto tardivi”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 29 luglio 2016 GIULIO SAULO CUCCHI, AMBROGIO CUCCHI e FABRIZIO CUCCHI impugnavano la decisione, adottata con atto pubblico del 28 aprile



2016, con cui i soci della s.a.s. Cucchi Aldo & C. (la “Società”) diversi dagli odierni attori (i) trasformavano la Società da s.a.s. in una s.r.l. e (ii) nominavano amministratore unico Carla Maria Cucchi, già socia, con voto unanime dei presenti.

L’atto di trasformazione della Società veniva iscritto nel Registro delle Imprese in data 4.5.2016.

Premesso che GIULIO SAULO CUCCHI si qualificava come socio accomandatario e amministratore della Società *ante* trasformazione, mentre AMBROGIO CUCCHI e FABRIZIO CUCCHI si qualificavano come soci accomandanti prestatori d’opera, gli attori, in possesso di una partecipazione di minoranza nella Società pari complessivamente al 30% del capitale (con una quota del 10% ciascuno), precisavano di non avere presenziato alle delibere oggetto di impugnazione, approvate grazie al voto favorevole degli altri soci, poi intervenuti nel procedimento, che congiuntamente detengono una partecipazione pari al 70% del capitale della Società.

Ricostruivano quindi la storia della Società, avente per oggetto il commercio all’ingrosso di tessuti, ma “*diventata di fatto un’immobiliare di gestione*”, caratterizzata negli ultimi anni da forti contrasti tra i membri della famiglia Cucchi costituenti la maggioranza e gli odierni attori, in particolare GIULIO SAULO CUCCHI, nella sua qualità di socio accomandante e amministratore della s.a.s.

In particolare i contrasti sarebbero stati originati dalle “*mire espansionistiche di Cucchi Carla Maria*”, interessata, nella sua qualità di socio accomandatario di Cieffe Moda s.a.s. (società attiva nel commercio al dettaglio di capi di abbigliamento), ad “*avere in locazione l’altra metà del capannone*” (della “prima metà” risulta già conduttrice) di proprietà della Società, attualmente locata a Revolution 33 s.r.l., soggetto riconducibile al controllo di GIULIO SAULO CUCCHI.

In tale contesto di forte litigiosità si spiegherebbero, ad avviso degli attori, le iniziative giudiziarie già intraprese dai soci di maggioranza nei confronti di GIULIO SAULO CUCCHI nel 2015 (ricorso *ex art.* 700 c.p.c. avanti al Tribunale di Bergamo per la revoca cautelare dell’amministratore) e della stessa Revolution 33 s.r.l. (ricorso *ex art.* 700 c.p.c. avanti al Tribunale di Bergamo finalizzato al rilascio dell’immobile concesso in locazione): l’insuccesso di tali iniziative avrebbe, quindi, spinto i soci di maggioranza a deliberare la trasformazione impugnata (“*operazione molto costosa, circa 50mila euro per consulenze*”) al solo fine di “*far decadere Cucchi Giulio dalla carica di amministratore*” e nominare un nuovo amministratore, gradito alla maggioranza, ma in conflitto di interesse con la Società, che in tal modo avrebbe potuto attivarsi, immediatamente dopo la nomina, per risolvere il



contratto di locazione con Revolution 33 s.r.l. e concedere poi in locazione l'intero capannone a Cieffe Moda s.a.s. (di cui risultano accomandanti i soci di maggioranza della Società).

Così ricostruito il quadro asseritamente alla base delle decisioni dei soci, gli attori allegavano:

a) l'invalidità delle delibere impugnate per *“mancanza assoluta di informazione”* e vizi di convocazione, lamentando la mancata ricezione dell'avviso di convocazione nel termine di legge e *“senza il rispetto dei 10 giorni previsto dallo statuto”*, la convocazione da parte di soggetti *“privi del potere di convocazione dell'assemblea in quanto soggetti non amministratori”* e la mancata condivisione preventiva della perizia di stima *ex art. 2500-ter c.c. “nonostante le richieste in tal senso”* della minoranza;

b) l'annullabilità delle delibere a causa (i) della sussistenza di un *“conflitto di interessi per interesse personale extrasociale ex art. 2373 c.c.”* in capo al nuovo amministratore della Società (socio accomandatario di Cieffe Moda) e agli altri soci di maggioranza (accomandanti di Cieffe Moda) nonché (ii) dell'abuso posto in essere dalla maggioranza ai danni della minoranza, affermando che l'operazione, inutile e costosa, sarebbe stata ideata ed eseguita al solo fine di esautorare il precedente amministratore della s.a.s. e affidare la gestione della s.r.l. al socio in conflitto di interesse, Carla Maria Cucchi, così da consentirle di ottenere la disponibilità in capo a Cieffe Moda s.a.s. dell'intero capannone di proprietà della Società;

c) l'illiceità delle delibere per contrarietà a norme imperative, *“alla luce dei dati contabili posti alla base dell'assemblea del 21/07/2016”* con cui i soci hanno successivamente approvato il bilancio di esercizio al 31.5.2016 e deliberato la ricapitalizzazione della Società, considerata la difformità dei valori di cui alla perizia di stima *ex art. 2500-ter c.c.* rispetto ai valori patrimoniali recepiti in bilancio, con la conseguenza che *“occorrerà verificare a mezzo di c.t.u. se alla data di efficacia della trasformazione esistevano i presupposti di legge (art. 2500-ter c.c.) per procedere con la trasformazione”*.

Dichiarata la nullità ovvero pronunciato l'annullamento delle delibere oggetto di impugnazione, gli attori domandavano il risarcimento dei danni conseguenti alle delibere *“sia in termini di danno emergente sia di lucro cessante”*.

Con riferimento a GIULIO SAULO CUCCHI parte attrice lamentava (i) l'esposizione *“quale socio illimitatamente responsabile per debiti contratti dalla società di persone prima della trasformazione”*,



non avendo mai lo stesso prestato *“il suo consenso a tale assunzione di responsabilità illimitata”*; (ii) il danno della revoca implicita da amministratore senza giusta causa, inclusa la mancata remunerazione *“per l’attività di amministratore svolta dallo stesso dall’1.1.2016 a favore della società (poi trasformata) sino al 3.5.2016, da calcolarsi sulla base dei compensi già versati all’amministratore dal 2006 al 2015”*; (iii) il danno all’immagine associato al discredito insito nella *“operazione di sostituzione di fatto da amministratore della società dopo dieci anni di servizio”*; (iv) il *“danno, pari a quanto l’amministrazione finanziaria dovesse richiedere a ciascuno per la perdita imputata dalla società a Cucchi Giulio col quadro RH e inserita nella dichiarazione dei redditi ex adverso compilata”*, (v) *“il danno subito dalla trasformazione in relazione al residuo finanziamento soci del 17.12.2011, con contratto di mutuo ammontante ora a €22.000,00 per ciascuno socio (per un tot. di €66.000,00), che a seguito della trasformazione è stato vincolato surrettiziamente come “soggetto a postergazione”*; (vi) il danno consistente nella *“diminuzione del patrimonio sociale derivata dai costi elevati della trasformazione circa €50.000,00, a cui gli attori non solo non hanno acconsentito, essendo stato loro impedito con la tardiva partecipazione di partecipare all’assemblea, ma che hanno anche espressamente impugnato”*; (vii) il danno derivante dalla svalutazione della quota *“a seguito della perizia sottostimata in merito agli immobili (di cui si chiede esibizione delle relative sub perizie tecniche immobiliare) svolta dal perito Dott. Marco Pizzetti in data 28/04/2016”*, con conseguente *“preclusione della loro facoltà di recedere dalla società senza subire danno alcuno”*.

Con riferimento a FABRIZIO CUCCHI e AMBROGIO CUCCHI parte attrice allegava in primo luogo *“il danno immediato e diretto della cessazione immediata del rapporto di lavoro, quali soci prestatori d’opera, e della mancata corresponsione di quanto dovuto per l’attività lavorativa (ultimo compenso nel 2015 era di euro 24.900 annuo) svolta dagli stessi dall’1.1.2016 a favore della società poi trasformata sino al 3.5.2016”*. Inoltre lamentava i medesimi pregiudizi sopra descritti sub (iv), (v), (vi) (vii) con riferimento alla posizione del socio accomandatario.

2.1 La Società, ritualmente costituitasi dapprima in persona del legale rappresentante e successivamente, su provvedimento del g.i., in persona del curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c., concludeva per il rigetto nel merito delle domande avversarie.

La Società rilevava, a livello generale, quanto segue: - *“inammissibilità dell’azione di annullamento della delibera di trasformazione da s.a.s. in s.r.l. assunta dalla società convenuta, in ragione del fatto che, a mente dell’art.*



2500 bis c.c., eseguita la pubblicità di cui all'art. 2500 c.c., l'invalidità dell'atto di trasformazione non può esser pronunciata"; - "inapplicabilità all'allora Cucchi Aldo s.a.s., società di persone, delle norme che regolamentano le società di capitali, con conseguente infondatezza delle deduzioni effettuate dagli attori circa la pretesa invalidità o inesistenza delle deliberazioni impugnate"; - "insussistenza del paventato conflitto di interessi in capo alla allora amministratrice della società Cucchi Aldo & C. s.r.l. dott.ssa Carla Maria Cucchi, conflitto di interessi che gli attori non avrebbero del resto neppure individuato nel suo concreto atteggiarsi e svilupparsi; - "totale infondatezza delle doglianze avversarie circa il mancato recepimento nel bilancio dei valori di cui alla perizia di stima realizzata per gli scopi di cui all'art. 2500 ter c.c.; "pretestuosità e infondatezza della richiesta di risarcimento danni formulata dagli attori".

Osservava che "le delibere oggetto di impugnazione (rectius "decisioni" nel senso già precisato dal Giudice) risultano essere espressione della maggioranza sociale e non si rilevano, in tal senso, i lamentati profili di invalidità", riportandosi alle considerazioni svolte dal g.i. in sede di rigetto del ricorso cautelare per la sospensione degli effetti delle delibere impugnate.

Con riferimento al conflitto di interessi evidenziava anche la carenza degli ulteriori requisiti per pronunciare l'annullamento della delibera ("prova di resistenza" e potenzialità lesiva dell'atto).

Con riferimento al preteso abuso di maggioranza rilevavano che la "realizzazione dell'oggetto sociale non esclude, ed anzi in taluni contesti lo richiede, la necessità di adeguare la tipologia societaria alle mutate esigenze di mercato e di apportare alla gestione ed amministrazione della società le più opportune economie nell'interesse della stessa. In tal senso una delibera di trasformazione può risultare coerente con il perseguimento dell'oggetto sociale (vendita all'ingrosso", sottolineando poi che le motivazioni dell'operazione sono compiutamente indicate nell'atto di trasformazione ("l'adozione della forma della società a responsabilità limitata permette di meglio organizzare il funzionamento della società creando una netta e ben regolamentata separazione fra l'organo volitivo e l'organo amministrativo consentendo ad entrambi gli organi di fruire del chiaro e preciso protocollo funzionale previsto dal codice civile per questo tipo di società e non invece previsto per la società in accomandita semplice: ciò si rende necessario anche in funzione del sempre più complesso ambiente economico in cui la società si trova ad operare" (doc. 19).

Con riguardo alla pretesa illiceità delle delibere per violazione di norme imperative precisavano che la "delibera assunta in data 21 luglio 2016, successiva all'atto notarile del 28 aprile 2016, è oggetto di impugnazione



in separato giudizio tra le parti”, evidenziando in ogni caso che gli attori “non muovono particolari censure alla perizia predisposta per le finalità della trasformazione” e che “la perizia di stima effettuata in sede di trasformazione ha quindi la funzione di verificare l’integrità e la fondatezza del patrimonio aziendale e non già quella di individuare i nuovi valori che dovranno essere recepiti nella contabilità aziendale”.

In merito alle varie domande di risarcimento del danno rilevavano che *“la responsabilità illimitata del socio accomandatario, come noto, discende esattamente dalla legge e in particolare dall’articolo 2313 codice civile”* e il mancato assolvimento dell’onere di allegazione e prova gravante sugli attori.

2.2. Con comparsa di intervento volontario adesivo *ex art. 105, comma 2, c.p.c.* depositata il 9 novembre 2016 si costituivano in giudizio i sig.ri Brambilla Livia Agnese, Cucchi Francesco, Cucchi Paolo Luigi, Cucchi Domizio Luigi, soci di maggioranza che avevano espresso voto favorevole all’approvazione delle delibere per cui è causa, aderendo alle difese svolte dalla Società.

A seguito della nuova costituzione della Società, in persona del curatore speciale, in data 28.6.2017 i suindicati soci, ai quali si univa l’amministratore Carla Maria Cucchi, depositavano nuova comparsa di intervento volontario adesivo *ex art. 105, comma 2, c.p.c.*, riportandosi integralmente alle difese svolte dalla Società nella nuova comparsa di costituzione (*“Le difese tutte svolte dalla Cucchi Aldo S.r.l. in persona in persona del dott. Michele Vinci, nominato Curatore Speciale ex art. 78 c.p.c., nessuna esclusa, sono fatte proprie, sostenute in toto e condivise dagli odierni intervenienti volontari adesivi i quali sono tutti soci della società convenuta per quote che corrispondono al 70% del capitale sociale”*).

3. Alla prima udienza del 10 novembre 2016 il g.i., rilevata la mancata osservanza nell’atto di citazione del termine a comparire previsto dalla legge, fissava nuova udienza al 16 marzo 2017.

In corso di causa gli attori introducevano un procedimento cautelare *ex artt. 2479ter e 2378 c.c.*, ai fini della sospensione dell’efficacia delle deliberazioni impugnate, con conseguente nomina a nomina di un amministratore provvisorio.

Con ordinanza del 23 gennaio 2017, non reclamata, detto ricorso cautelare veniva rigettato.

All’udienza del 16 marzo 2017 gli attori formulavano istanza di riunione del presente giudizio ad altro giudizio allora pendente tra le medesime parti avanti a questa Sezione (R.G. n. 17117/2016), avente a oggetto l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio della Società al 31.5.2016 (delibera adottata in epoca successiva al perfezionamento della trasformazione).



Il g.i. rigettava l'istanza e fissava nuova udienza di trattazione al 29 giugno 2017, al fine di consentire alle parti la proposizione dell'istanza di nomina di un curatore speciale per la Società, stante la sussistenza di un conflitto di interessi *ex art. 78*, secondo comma, c.p.c. in capo all'amministratore unico, legale rappresentante della Società.

Su istanza degli attori, questo Tribunale nominava un curatore speciale, il quale affidava la difesa tecnica della Società a un nuovo difensore, non più coincidente con il difensore degli intervenuti.

Quindi si costituiva nuovamente, con comparsa del 9 giugno 2017, la Società, rappresentata in giudizio dal curatore speciale, cui faceva seguito la nuova costituzione di parte intervenuta. All'esito del deposito delle memorie *ex art. 183*, comma sesto, c.p.c. il g.i. disponeva consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione dell'eventuale danno sopportato da Giulio Saulo Cucchi a causa del preteso abuso della maggioranza, respingendo le ulteriori istanze istruttorie delle parti.

All'esito delle indagini peritali il g.i. sottoponeva alle parti l'ipotesi di una soluzione amichevole della lite che muovesse dal riconoscimento all'attore Giulio Saulo Cucchi dell'importo calcolato dal CTU: pertanto, all'udienza del 23 gennaio 2020 la Società, raccogliendo l'invito del g.i., formulava la seguente offerta *ex art. 185 c.p.c.*: *“Pagamento a Giulio Saulo Cucchi della somma onnicomprensiva di euro 33.200,00 (al lordo di eventuali imposte), a fronte dell'abbandono da parte di tutti gli odierni attori della presente causa e della loro rinuncia a ulteriori future azioni avverso la delibera oggetto di impugnazione, il tutto a spese compensate”*.

Parte attrice rifiutava l'offerta suindicata e insisteva nelle proprie istanze *ex art. 186-bis*, *186-ter* e *186-quater c.p.c.*, già formulate con la prima memoria *ex art. 183*, comma sesto, c.p.c.: il g.i. rigettava tutte le predette istanze, carenti dei presupposti di legge, e fissava udienza di precisazione delle conclusioni, con seguente assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

4. Preliminarmente va esaminata la questione di ammissibilità, sotto i vari profili sollevati dagli attori, dell'intervento adesivo dipendente svolto dai soci di maggioranza.

In primo luogo *nulla quaestio* sulla tempestività dell'intervento, avvenuto prima dell'udienza di trattazione. Quanto al lamentato deposito di due diversi atti di intervento, la circostanza non è altro che la conseguenza del concreto svolgimento del procedimento e, in particolare, della nomina di un curatore speciale, evento che ha determinato l'esigenza per la Società di rinnovare la propria



costituzione del procedimento (la medesima circostanza spiega, del resto, la contestata adesione degli intervenuti a “*conclusioni differenti*” da parte della convenuta), fermo restando che l’atto di intervento del 28.6.2017 supera evidentemente la precedente costituzione del 9.11.2016.

La circostanza che l’atto di intervento del 28.6.2017 includa una ulteriore parte (Carla Maria Cucchi) risulta irrilevante, ben potendo anche quest’ultima (amministratore e socio accomandante) intervenire sino all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Sotto il profilo infine dell’interesse ad agire, i soci che abbiano concorso all’approvazione di una delibera vantano senza dubbio un interesse giuridicamente rilevante a intervenire, ai sensi dell’art. 105, comma secondo, c.p.c. nel giudizio in cui la validità di detta delibera è in discussione (“*Il socio di una società di capitali che abbia partecipato, con voto determinante, all'adozione di una deliberazione assembleare poi impugnata da un altro socio è portatore di un interesse ad intervenire in giudizio per appoggiare le ragioni della società al fine di evitare che siano posti nel nulla gli effetti di un atto alla cui formazione egli ha contribuito (e che deve, pertanto, presumersi conforme alla sue scelte), interesse non già di mero fatto, bensì giuridicamente qualificato dalla condizione stessa di socio, il quale, per un verso, è titolare di diritti partecipativi che lo abilitano (nei limiti proporzionali della sua quota) ad influenzare secondo i propri intenti il processo decisionale dell'assemblea, e, per altro verso, è sì vincolato alle deliberazioni da quest'ultima adottate, ma sul presupposto che dette delibere (se prese nel rispetto della legge e dello statuto) vincolino allo stesso modo anche gli altri soci*” (Cass. civ. sez. I, 01/04/2003, n. 4929).

5. Tutte le domande degli attori sono infondate nel merito, talune in modo manifesto.

5.1 Il Collegio osserva, in primo luogo, che il disposto dell’art. 2500 *bis* c.c. (“*eseguita la pubblicità di cui all’art. 2550 c.c., l’invalidità dell’atto di trasformazione non può più essere pronunciata*”) osta all’accoglimento di ogni domanda attorea tesa alla dichiarazione di nullità ovvero all’annullamento dell’atto di trasformazione oggetto di impugnazione, i cui effetti sono oramai irreversibili, essendo stati pacificamente eseguiti gli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina in materia di trasformazione di società.

Alla luce di quanto sopra osservato i pretesi vizi dell’atto evocati da parte attrice possono essere esaminati dal Collegio solamente *incidenter tantum*, ai limitati fini del vaglio delle domande risarcitorie ulteriormente proposte nel presente giudizio.



5.2. Con riguardo ai vizi procedurali il Collegio non può che confermare quanto provvisoriamente statuito dal g.i. con ordinanza cautelare di rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti: *“E’ altrettanto decisivo evidenziare che l’atto di trasformazione qui impugnato – contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti – non può essere qualificato come una deliberazione assembleare; ciò si evince in concreto dal tenore dell’atto notarile (nel quale si dà espressamente conto della mancata adozione del procedimento assembleare) e, in astratto, dalla previsione dell’art. 2500 ter c.c., che configura testualmente la trasformazione delle società di persone come il contenuto di una decisione (sia pure a maggioranza, in deroga all’art. 2252 c.c.) e non di una deliberazione dei soci. Nella società di persone manca, infatti, un organo assembleare. Ne deriva che l’azione proposta dagli attori, di impugnativa di delibera assembleare ex art. 2378 c.c. (richiamato dall’art. 2479 ter c.c.), con il relativo rimedio cautelare, non appare percorribile. La Suprema Corte ha infatti statuito sul punto che nelle società di persone l’invalidità delle deliberazioni assembleari è disciplinata dai principi generali sugli atti negoziali plurisoggettivi restando esclusa l’applicabilità degli articoli 2377 e 2378 c.c. (Cass. n. 8276/2002)”*.

È principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 153/1998) e di merito (cfr. recente Trib. Brescia, ord. 23.12.2020) che, con riferimento alle società di persone, salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, non trova applicazione la disciplina legale in materia di metodo assembleare, tipica delle società di capitali, dovendosi fare riferimento ai principi generali sugli atti negoziali plurilaterali.

Nel caso in esame, come correttamente rilevato anche dal Notaio rogante, lo statuto della Società vigente fino alla trasformazione nulla disponeva in ordine alla procedura per la modifica dei patti sociali, né risulta previsto alcun termine di preavviso per l’assunzione di decisioni dei soci (al riguardo non è dato comprendere a quale disposizione statutaria si riferisca parte attrice allorquando lamenta genericamente una violazione dello statuto).

Sulla scorta di quanto sopra osservato costituisce circostanza parimenti irrilevante la mancata condivisione con i soci di minoranza della perizia di stima ex art. 2500 ter c.c., non sussistendo alcun obbligo di informazione preventiva finalizzato all’assunzione della decisione, potendosi al più discutere intorno alla teorica configurabilità, esplorata in dottrina, di oneri informativi funzionali al consapevole esercizio del diritto di recesso assicurato dalla norma ai soci dissenzienti (questione che, tuttavia, esula dal presente giudizio, avendo gli attori espressamente manifestato il proprio disinteresse all’esercizio del diritto di recesso).



Per i medesimi motivi risulta irrilevante l'identità del soggetto che ha curato l'invio ai soci degli "avvisi di convocazione", trattandosi di comunicazione non prescritta dalla legge, effettuata spontaneamente al fine di favorire una più diffusa partecipazione dei soci alla stipula dell'atto.

5.3. Possono essere esaminate congiuntamente le domande di annullamento delle delibere per conflitto di interessi e per abuso della maggioranza, doglianze sostanzialmente basate sulle medesime circostanze in fatto.

Come già rilevato dal giudice del procedimento cautelare, non è possibile riscontrare alcuna situazione di conflitto di interessi in capo a Carla Maria Cucchi né in capo ai soci di maggioranza rilevante ai fini della presente impugnazione, atteso che *"l'asserita posizione di conflitto di interessi dell'amministratore potrà, se sussistente, inficiare le scelte gestorie di detto organo"*, ma non incide sulla decisione in ordine alla trasformazione né sulla nomina dell'organo amministrativo.

Sotto il primo profilo, infatti, non è agevole cogliere in che termini le *"mire espansionistiche"* di Carla Maria Cucchi e degli altri soci intervenuti e, in particolare, l'interesse per le sorti di Cieffe Moda s.a.s. potessero influenzare il processo decisionale sotteso alla scelta del tipo sociale più adatto al perseguimento dell'oggetto statutario della Società.

Sotto il secondo profilo, come affermato dalla giurisprudenza largamente prevalente (Tribunale Roma sez. III, 21/07/2015, n.15923, Cassazione civile sez. I, 21/03/2000, n.3312) il socio che esprime voto favorevole alla propria nomina come amministratore non versa per ciò solo in una situazione di conflitto di interesse con la società rilevante ai fini dell'art. 2373 c.c., disposizione peraltro riferita alle società per azioni, richiamata dagli attori impropriamente nell'ambito di una decisione di società di persone (*cf.* Cassazione civile sez. I, 24/06/1995, n.7166).

Parimenti infondata è la domanda di annullamento delle delibere impugnate per abuso della maggioranza. Al riguardo, come già affermato da questa Sezione a esito del citato procedimento tra le medesime parti odierne (r.g. 17117/2016), *"la riscontrata sussistenza di un effettivo interesse sociale preclude la configurazione di un abuso della maggioranza"* (Trib. Brescia, 17.12.2020), dovendosi riconoscere anche nel caso in esame l'esistenza di un genuino interesse della Società al raggiungimento degli obiettivi connaturati all'atto impugnato.



Infatti, anche a voler assecondare l'impostazione attorea che considera separatamente la decisione di trasformazione, da un lato, e la nomina del nuovo amministratore, dall'altro, il Collegio non riscontra in ogni caso condotte abusive da parte della maggioranza, considerato quanto segue::

- le motivazioni alla base della trasformazione sono puntualmente indicate nell'atto (*"l'adozione della forma della società a responsabilità limitata permette di meglio organizzare il funzionamento della società creando una netta e ben regolamentata separazione fra l'organo volitivo e l'organo amministrativo consentendo ad entrambi gli organi di fruire del chiaro e preciso protocollo funzionale previsto dal codice civile per questo tipo di società e non invece previsto per la società in accomandita semplice: ciò si rende necessario anche in funzione del sempre più complesso ambiente economico in cui la società si trova ad operare"*), senza che controparte muova specifiche contestazioni sul punto, al di là della sottolineatura sui costi dell'operazione, aspetto irrilevante in questa sede. Inoltre non può trascurarsi come, dopo la recente riforma dell'art. 2500-ter c.c, la scelta di trasformare una società di persone in una società di capitali sia stata rimessa interamente nella disponibilità della maggioranza (*"con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili"*), non essendo più richiesta una decisione unanime dei soci, ai quali spetta, ove dissenzienti, il diritto di recesso;
- con riferimento alla nomina dell'organo amministrativo, come già affermato da questo Tribunale (Trib. Brescia, 9.4.2008), *"In tema di delibere di nomina (o revoca) dei componenti dell'organo amministrativo, va difatti, rilevato che: a) ciascun socio è, come ovvio, libero di nominare amministratori di propria fiducia e gradimento, senza che ciò comporti, di regola, il perseguimento di un interesse "personale antitetico a quello sociale"; b) gli amministratori nominati dall'assemblea della società debbono, a loro volta, adempiere il loro mandato nel rispetto di precisi obblighi e responsabilità (stabiliti nell'interesse della società amministrata). Ne deriva che delibere quale quella in esame possono ritenersi viziate per abuso della regola di maggioranza solo in casi del tutto particolari (si pensi al caso di nomina di un amministratore del tutto privo delle necessarie conoscenze tecniche, ispirata al fine di avvantaggiare una impresa concorrente alla quale è interessato il socio di maggioranza, o di un amministratore in palese e insuperabile conflitto di interesse con la società, sempre al fine di perseguire un interesse extra sociale della maggioranza)"*.



Ne deriva, come già indicato nell'ordinanza cautelare, che nelle società di capitali la nomina delle persone cui affidare l'amministrazione è naturalmente rimessa alla volontà della maggioranza, trattandosi di scelta che poggia tipicamente sull'elemento fiduciario.

Nel caso in esame, come è pacifico tra le parti, la fiducia nel precedente amministratore era venuta meno, al punto da indurre i soci di maggioranza a depositare un ricorso *ex art. 700 c.p.c.* per la revoca cautelare dello stesso, con la conseguenza che la riconferma di Giulio Saulo Cucchi al timone della s.r.l., prospettata dagli odierni attori, avrebbe rappresentato una scelta della maggioranza alquanto singolare e rischiosa, in netta controtendenza rispetto alla posizione già formalizzata nell'ambito di un procedimento giudiziario, esponendo la Società al pericolo di paralisi dell'attività, alla luce dei contrasti, difficilmente sanabili, esistenti tra i due blocchi familiari in cui si divide la compagine sociale.

In tal senso risulta particolarmente significativa la posizione della Società che, rappresentata in giudizio dal curatore speciale (professionista indipendente, nominato dal Tribunale ed estraneo alla situazione di permanente dissidio tra soci), ha fermamente sostenuto la validità dell'atto di trasformazione e la coerenza dello stesso con il miglior interesse sociale, affermando di non avere rinvenuto agli atti alcun elemento da cui trarre il convincimento che le decisioni qui impugnate siano state mosse da intenti abusivi a danno della minoranza.

5.4. Con riferimento alla pretesa nullità dell'atto di trasformazione per la violazione di norme imperative, la questione è stata già affrontata da questo Collegio, sia pure da una prospettiva speculare a quella del presente giudizio, nel più volte citato procedimento r.g. 17117/2016, all'esito del quale è stata affermata *“la manifesta diversità di funzioni tra la perizia ex art. 2500-ter c.c., la cui finalità è stata individuata dalla dottrina nell'esigenza di assicurare ai terzi che il capitale della società risultante dalla trasformazione trovi corrispondenza nel patrimonio netto, e il bilancio di esercizio, che costituisce invece la fedele rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società nel suo complesso, a tacer della considerazione per cui si tratta di documenti sottoposti a criteri di redazione distinti”*.

Considerato che gli attori non muovono specifiche contestazioni alla perizia di stima redatta nell'ambito di trasformazione, limitandosi a sottolineare che le valutazioni ivi contenute non sono state



recepite nel primo bilancio di esercizio della Società *post* trasformazione, la censura è manifestamente infondata.

5.5. La declaratoria di insussistenza di tutti i vizi allegati dagli attori è sufficiente a determinare il rigetto delle domande risarcitorie, il cui accoglimento presuppone, come noto, l'accertamento dell'invalidità dell'atto di trasformazione.

Ad abundantiam il Collegio rileva come parte attrice abbia allegato *inter alia* tipologie di danno manifestamente estranee all'ambito di applicazione dell'art. 2500 *bis*, comma secondo, c.c.

Se si eccettuano i danni da c.d. "revoca implicita" del mandato amministrativo e quelli richiamati *sub* (vi) e (vii) del paragrafo 1, ogni altra voce di danno allegata dagli attori non presenta alcun tangibile collegamento causale con l'atto di trasformazione impugnato, a tacer dell'assoluto *deficit* assertivo (oltreché probatorio) che caratterizza tutte le richieste risarcitorie, carenze che avrebbero comunque comportato il rigetto delle domande nel merito.

A titolo esemplificativo, in punto di danno derivante dal mancato pagamento del compenso all'amministratore GIULIO SAULO CUCCHI e ai soci accomandanti prestatori d'opera, a fronte delle prestazioni asseritamente rese nei primi quattro mesi del 2016, il Collegio non è in condizione di apprezzare come la riscossione di crediti verso la Società, preesistenti alla trasformazione, possa ritenersi frustrata dagli effetti di tale operazione, a seguito della quale è mutato il tipo sociale, ma permane la perfetta continuità dei rapporti giuridici dell'ente (art. 2498 c.c.).

In ogni caso il Collegio osserva come gli attori non abbiano allegato alcun elemento idoneo a comprendere le caratteristiche delle attività prestate, della cui esecuzione non forniscono prova.

Altrettanto singolare appare l'imputazione alla trasformazione di un effetto (la responsabilità illimitata del socio accomandatario per i debiti preesistenti), che è diretta conseguenza della legge (art. 2500 *quinquies* c.c.), trascurando parte attrice di considerare che con la trasformazione in s.r.l. è stata invero limitata la responsabilità del socio accomandatario per i debiti contratti successivamente all'operazione. Con riferimento al danno associato al "*finanziamento soci del 17.12.2011, di ammontare pari a €22.000,00 per ciascuno socio (per un tot. di €66.000,00), che a seguito della trasformazione è stato vincolato surrettiziamente come "soggetto a postergazione"*, premesso che la parte non fornisce alcuna prova della effettiva postergazione, il Collegio rileva che (i) il pregiudizio prospettato è incerto nell'*an*, di verifica meramente eventuale, non emergendo elementi dai quali trarre la convinzione



che la Società non potrà onorare il finanziamento stesso in sede di liquidazione, dove avere pagato i debiti nei confronti di terzi; (ii) gli attori non hanno neppure allegato la sussistenza, al tempo della concessione del finanziamento, delle condizioni previste dall'art. 2467 c.c., con la conseguente impossibilità per il Collegio di valutare la consistenza del rischio di postergazione; (iii) l'eventuale pregiudizio risulta, ancora una volta, indipendente dagli effetti della trasformazione, posto che il socio accomandatario non è concretamente affetto dalla postergazione, rispondendo illimitatamente delle obbligazioni sociali nei confronti dei terzi, e con riferimento ai soci accomandanti, è da ritenere quanto meno dubbia l'applicabilità della fattispecie prevista dall'art. 2467 c.c. a finanziamenti dei soci nei confronti di una s.a.s., trasformata in s.r.l. solo successivamente, in pendenza di rapporto.

Infine (i) l'accertata validità della trasformazione giustifica i relativi costi, da ritenere peraltro di ammontare tutt'altro che esorbitante, trattandosi comunque di una operazione straordinaria, mentre (ii) la doglianza circa la svalutazione della quota "*a seguito della perizia sottostimata in merito agli immobili*", oltre a essere proposta in modo generico, risulta in contraddizione con la stessa posizione processuale degli attori, che nel presente giudizio e nel procedimento r.g. 17117/2016 hanno lamentato proprio il mancato recepimento dei valori (attuali) di perizia nel primo bilancio di esercizio *post* trasformazione (bilancio in cui le immobilizzazioni materiali sono state iscritte a valori inferiori rispetto a quelli di perizia, stante l'applicazione del criterio del "costo storico").

6. Alla luce delle superiori considerazioni tutte le domande svolte da parte attrice vanno rigettate nel merito, siccome infondate.

Parte attrice soccombente è tenuta al rimborso delle spese di lite sostenute dalla convenuta, che si liquidano, quanto al procedimento cautelare introdotto in corso di causa, in euro 3.500,00 per compensi e, quanto al presente giudizio di merito, in euro 13.430,00 per compensi, avuto riguardo ai parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per i procedimenti aventi valore indeterminato e complessità elevata (considerata la quantità di questioni sollevate in giudizio), oltre al rimborso di spese generali (15%) e accessori di legge.

Parte attrice soccombente è tenuta altresì al rimborso delle spese sostenute dagli intervenuti *ad adiuvandum* (cfr. Cass. S.U. 30 ottobre 2019 n. 2784) limitatamente a quelle del giudizio di merito, come sopra liquidate, tenuto conto che nel procedimento cautelare la Società e gli intervenuti erano assistiti dalla medesima difesa tecnica, con conseguente impossibilità di ravvisare, ai sensi dell'art. 92,



comma primo, c.p.c. un sensibile e autonomo contributo difensivo da parte degli intervenuti, (contributo di converso apprezzabile nel giudizio di merito, in cui i soci hanno coadiuvato la posizione difensiva della Società, rappresentata da un soggetto estraneo alla compagine sociale e all'organizzazione e, perciò, non a conoscenza delle dinamiche interne all'azienda).

Parte attrice dovrà infine farsi carico, nel rapporto interno, dei costi della c.t.u., come liquidati con decreto del 14.11.2019, ferma la responsabilità solidale di tutte le parti in causa, considerate l'utilità condivisa e le conclusioni della perizia.

P. Q. M.

Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda e istanza, anche istruttoria:

- a. rigetta, siccome infondate, tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti di CUCCHI ALDO & C S.R.L.;
- b. condanna gli attori GIULIO SAULO CUCCHI, AMBROGIO CUCCHI e FABRIZIO CUCCHI, in solido tra loro, a rimborsare alla convenuta CUCCHI ALDO & C S.R.L. le spese del procedimento cautelare in corso di causa e del presente giudizio di merito, liquidate rispettivamente in € 3.500,00= e in € 13.430,00= per compensi, oltre spese generali forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- c. condanna gli attori GIULIO SAULO CUCCHI, AMBROGIO CUCCHI e FABRIZIO CUCCHI, in solido tra loro, a rimborsare agli intervenuti LIVIA AGNESE BRAMBILLA, FRANCESCO CUCCHI, PAOLO LUIGI CUCCHI, MARIA CARLA CUCCHI e LUIGI DOMIZIO CUCCHI le spese del giudizio di merito, liquidate in € 13.430,00= per compensi, oltre spese generali forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- d. pone definitivamente a carico solidale di tutte le parti in causa e, nel rapporto interno, in capo agli attori soccombenti i costi della c.t.u., come liquidati con decreto del 14.11.2019.

Brescia, 8.1.2021

Il Giudice estensore
LORENZO LENTINI

Il Presidente
RAFFAELE DEL PORTO

